



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Prot. 3777

Ordinanza n. 6 del 14/05/2020

OGGETTO: Allentamento misure di contenimento anti COVID-19. Riapertura mercato settimanale.

IL SINDACO

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: "Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- il decreto legge 25 marzo 2020, n°19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art.3 comma II, ai sensi del quale i Sindaci possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare, nelle more dell'intervento statale, l'emergenza soltanto se non siano in contrasto con le misure statali e non eccedano il limite relativo a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel territorio comunale o in una parte di esso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 circa "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco, individuato quale autorità sanitaria comunale;

PRESO ATTO che il richiamato D.P.C.M. del 26 aprile 2020, all'art.1, lettera z), dispone - indipendentemente dalla tipologia della attività svolta la chiusura dei "mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

RICHIAMATA l'ordinanza n°20 in data 03/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia fino al 17 maggio 2020, la quale, nell'ottica di graduazione delle misure preventive in funzione delle specificità del contesto territoriale interessato, all'art.13 demanda ai Sindaci *"la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, fermo altresì l'obbligo di uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;*

VISTA altresì l'ordinanza n°22 in data 13/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia fino al 17 maggio 2020, con effetto dal 14 al 17 maggio 2020;

EVIDENZIATO in particolare che la predetta all'art.22, nell'ambito del territorio regionale ed in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, consente *"la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione. I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione";

PRESO ATTO dunque che per effetto dell'ordinanza n°22/2020 l'esercizio della vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie è autorizzato anche all'interno dei mercati rionali;

RITENUTO poter esercitare il potere di emanare specifica ordinanza, così come demandata ai sindaci dal provvedimento regionale, per la riapertura del mercato settimanale del sabato su aree pubbliche;

DATO ATTO che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19), salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o integri estremi di reato;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

Fermi gli obblighi previsti da tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e con decorrenza dal **16/05/2020**, è autorizzata la riapertura del **MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE del SABATO, per il settore alimentare e per quello non alimentare**, con l'adozione di tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle

attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, fermo altresì l'obbligo di uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, e comunque nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

E' esclusa ogni forma di somministrazione.

L'accesso al posteggio dovrà avvenire garantendo costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Le attrezzature dovranno essere sanificate prima dell'avvio della vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei propri clienti idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

I clienti non potranno toccare la merce esposta sui banchi di vendita, anche se confezionata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..

La Polizia Locale, provvederà alla vigilanza sul rispetto delle misure varie, in particolare del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

AVVERSO

La presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Locale, il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

San Nicolò d'Arcidano, 14/05/2020.



Il Sindaco
Emanuele Cera

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
- Alla Prefettura
- Al Comando Stazione dei Carabinieri
- Alla ASL n. 5 Oristano
- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese
- All'Ufficio Tecnico Comunale
- All'Albo Pretorio del Comune

Oristano;

Oristano;

Terralba;

Oristano;

S.N.D'Arcidano;

S.N.D'Arcidano;

S.N.D'Arcidano.

